



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

FABER
Ricerca, Impresa, Futuro

**AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA**

Dottorato di Ricerca

LA RETTRICE

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, nello specifico, l’art. 4 “Dottorato di ricerca”;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e nello specifico l’art. 19, “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”, comma 1, lett. a);
- Visto il Decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 – prot. n. 207006 “Statuto dell’Università degli Studi di Firenze”;
- Visto il Decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- Visto il Decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575 - prot. n. 103409 “Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca”;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e del 24 aprile 2024 con le quali è stata approvata l’attivazione del XL ciclo dei corsi di dottorato di ricerca;
- Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “e, in particolare, l’art. 18, comma 8, in merito alla tassa regionale per il diritto allo studio;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati - General Data Protection Regulation (GDPR);
- Visto il bando Faber 5, promosso dalla Fondazione CR Firenze, dalla Fondazione per la ricerca e l’innovazione e da Confindustria Firenze, che ha tra gli obiettivi la promozione dell’innovazione sul territorio e lo sviluppo di azioni finalizzate a valorizzare le eccellenze ed i talenti;
- Preso atto che il progetto Faber si rivolge alle micro, piccole e medie imprese interessate a sviluppare progetti innovativi e che ritengono fondamentale la ricerca ed il trasferimento tecnologico con l’obiettivo primario dell’inserimento in azienda di profili altamente specializzati che potranno intraprendere il percorso di Dottorato di Ricerca;
- Considerato che gli organi accademici, nelle sedute citate, hanno approvato l’emanazione di un ulteriore bando di ammissione al XL ciclo del dottorato, rivolto ai dipendenti delle aziende selezionate dal bando Faber, per l’attivazione di percorsi di dottorato in Azienda,

DECRETA

l’emanazione del seguente:

Bando di concorso riservato ai dipendenti delle aziende selezionate dal progetto Faber 5 per l’attivazione di percorsi di dottorato in azienda nei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, ciclo XL

Scadenza del bando: 7 ottobre 2024 – ore 12.00

Art. 1 – POSTI A CONCORSO

I posti a concorso sono i seguenti:

Corso di dottorato in INGEGNERIA INDUSTRIALE: 2 posti

- 1 posto riservato ai dipendenti Lucy in the Sky s.r.l.
- 1 posto riservato ai dipendenti Mdm Team s.r.l.

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Il percorso di dottorato in azienda è rivolto ai dipendenti delle aziende di cui all'art. 1 che abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 (o titolo accademico equipollente conseguito all'estero) e che siano motivati a sviluppare ulteriormente la loro formazione alla ricerca attraverso la frequenza del suddetto corso.
2. La durata del percorso coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato, ossia 3 anni accademici, con inizio previsto per il 1° novembre 2024.
3. Il dipendente dell'azienda ammesso al corso di dottorato è a tutti gli effetti un dottorando e allo stesso si applicano le norme, anche di Ateneo, applicabili ai dottorandi.
4. Il percorso in azienda si intende automaticamente ed istantaneamente concluso nel caso in cui venga meno il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'azienda di appartenenza.

Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata, a pena di esclusione, utilizzando la procedura on-line all'indirizzo: <https://sol.unifi.it/domdottfaber/login.jsp>. È possibile presentare domanda di ammissione alla selezione a partire dal giorno 5 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 7 ottobre 2024.
2. Il candidato deve:
 - collegarsi al sito <https://sol.unifi.it/domdottfaber/login.jsp>;
 - registrarsi inserendo i dati richiesti;
 - selezionare il corso di dottorato;
 - procedere alla compilazione della domanda on-line secondo quanto indicato nelle varie schermate;
 - allegare pena l'esclusione:
 - copia di un documento di identità;
 - curriculum vitae;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, per i titoli conseguiti in Italia, con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea;
 - copia del titolo posseduto ed elenco esami sostenuti con relativa votazione, titolo tesi e voto di laurea, per i titoli conseguiti all'estero;
 - progetto di ricerca congruente con le tematiche di interesse del corso di dottorato;
 - allegare eventuali ulteriori titoli e/o pubblicazioni;
- effettuare il pagamento del contributo, non rimborsabile, di € 30,00 a parziale copertura delle spese di ammissione al concorso. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, successivamente alla chiusura della domanda e secondo le indicazioni della procedura on line.
3. La restituzione del contributo non è ammessa in nessun caso. Il candidato sarà considerato regolarmente iscritto e quindi ammesso al concorso solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.
4. I candidati con disabilità o DSA devono allegare alla domanda di partecipazione la documentazione specialistica attestante la disabilità o il DSA e specificare l'eventuale ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
5. La domanda di ammissione online, una volta "chiusa", non è modificabile, né può essere integrata con ulteriore documentazione, ad eccezione di quella eventualmente richiesta dall'Amministrazione.
6. È interesse dei candidati completare la domanda di partecipazione al concorso, incluso il pagamento del contributo di ammissione, con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza. Saranno considerate valide le domande la cui procedura on-line risulti chiusa entro le ore 12:00 del 7 ottobre 2024 e i pagamenti effettuati entro le ore 23:59 dello stesso giorno. I suddetti termini sono perentori.

Art. 4 – TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di titolo accademico estero (equivalente a laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento), possono presentare domanda di ammissione allegando i titoli di studio conseguiti, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese. Tali candidati sono ammessi al concorso con riserva e saranno esclusi dal concorso, ovvero, in caso di suo superamento, dal corso di dottorato di ricerca a cui sono iscritti qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente, quindi, l'iscrizione al dottorato.
2. Il titolo accademico conseguito all'estero deve essere comparabile per durata, livello e campo disciplinare a un titolo accademico italiano di secondo livello. L'idoneità del titolo estero, qualora non già riconosciuta ai sensi della normativa viene, accertata dalla Commissione di ammissione al dottorato, ai soli fini dell'accesso al concorso, nel rispetto della normativa in materia vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Entro l'inizio dei corsi devono essere comunque consegnati all'Ufficio Dottorato, unitamente alla domanda di iscrizione, i titoli di studio tradotti, legalizzati in lingua italiana e accompagnati da "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, in alternativa potrà essere presentato l'[Attestato di comparabilità del titolo universitario estero](#) rilasciato dal centro ENIC-NARIC in Italia (CIMEA) che contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. Per il titolo di studio conseguito in un paese dell'Unione Europea è sufficiente il *diploma supplement*.
4. Ai fini dell'ingresso in Italia, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero dovranno registrarsi sul portale [Universitaly](#) e richiedere un visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato italiano competente per territorio.

Art. 5 – ESAME DI AMMISSIONE

1. L'esame di ammissione consiste in un colloquio finalizzato ad accertare la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. A tal fine verranno anche valutati il curriculum, il progetto di ricerca ed eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni. Durante il colloquio potrà essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri.
2. La prova si intende superata con il conseguimento dell'idoneità.

Art. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE

1. Il colloquio si svolgerà in videoconferenza secondo quanto specificato all'art. 8, nel giorno e all'ora ivi indicati.
2. I candidati devono garantire l'uso di una webcam per consentire alla Commissione Giudicatrice l'identificazione e la visualizzazione durante la prova. La Commissione invierà il link di collegamento per lo svolgimento del colloquio.
3. Nel giorno e all'orario stabilito per la prova il candidato deve risultare reperibile al contatto fornito ed è tenuto ad identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo un valido documento d'identità.
4. La mancata presentazione, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o all'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
5. Qualora durante lo svolgimento del colloquio si verificassero problemi tecnici di connessione, se il problema riguarda uno o più commissari, la prova è rinviata d'ufficio ad altra data, se il problema riguarda il candidato, la Commissione può motivatamente rinviare la prova ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra i candidati.
6. La mancata presentazione del candidato alla prova è considerata rinuncia alla selezione.

Art. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione per l'ammissione è nominata dalla Rettrice, su proposta del Collegio dei docenti competente, ai sensi del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#).
2. La composizione della Commissione è consultabile sul sito web di Ateneo, alla pagina [Dottorati di Ricerca ciclo XL](#).
3. Al termine dell'esame di ammissione, la Commissione trasmette i verbali delle sedute alla Rettrice che provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli atti.

Art. 8 – CALENDARIO DELLA PROVA ED ESITO DEL CONCORSO

1. Il colloquio si svolgerà in videoconferenza il giorno 16 ottobre alle ore 15.00.

2. I risultati della selezione saranno pubblicati alla pagina [Dottorati di Ricerca ciclo XL](#). Il decreto di approvazione atti riporterà i dati relativi al nome, al cognome e alla idoneità ottenuta.

Art. 9 – AMMISSIONE AI CORSI E ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. I candidati idonei riceveranno indicazioni sulle modalità e i termini, da intendersi come perentori, per l'accettazione o la rinuncia al posto. Le indicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail comunicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10 – ISCRIZIONI AI CORSI

Coloro che hanno accettato il posto riceveranno comunicazione con le informazioni e la modulistica necessari ai fini dell'immatricolazione. La procedura di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale e della marca da bollo, secondo le istruzioni pubblicate sul sito di ateneo [Ammissione ai corsi](#) | [Iscrizione](#) | [Esame finale](#) | [UNIFI](#).

Art. 11 – TASSA REGIONALE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA DEI CORSI

1. I dottorandi sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo (16 euro) e della tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo è stabilito in 140,00 euro.
2. Non sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio:
 - i vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario
 - gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) oppure con un'invaldità pari o superiore al 66%;
 - gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità (art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118).

Art. 12 – FREQUENZA E OBBLIGHI DEI DOTTORANDI

1. Il dottorando in azienda mantiene la sua posizione di lavoratore dipendente presso l'Azienda con relativo stipendio, ed è tenuto a rispettare gli obblighi formativi ed a portare avanti il progetto di ricerca assegnato. In particolare, il dottorando in azienda, al pari degli altri dottorandi, deve acquisire nel triennio i crediti formativi previsti dal bando di concorso, frequentando i corsi di approfondimento *ad hoc* relativi alle competenze trasversali.
2. Per ciascun dottorando in azienda l'Università nomina, con delibera del Collegio dei Docenti del corso di dottorato, un supervisore sotto la cui direzione si sviluppa il percorso formativo, di ricerca e di redazione della tesi e, in accordo con l'Azienda da uno a tre co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica.
3. Al termine di ogni anno di corso, l'attività del dottorando è valutata come previsto dal Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprime in merito alla sua ammissione all'anno successivo.
4. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del dottorando, l'Università ne dà tempestiva comunicazione all'Azienda.
5. Qualora venga meno il rapporto di lavoro tra il dottorando e l'Azienda il percorso di dottorato si intende automaticamente ed istantaneamente concluso.
6. Per ogni ulteriore aspetto relativo allo svolgimento del dottorato si rinvia al regolamento di ateneo in materia.

Art. 13 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale di cui all'art. 27 del [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#).
2. Il dottorando è tenuto ad inserire la tesi di dottorato, in versione elettronica, nell'apposito archivio informatico dell'Ateneo.

Art. 14 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PUBBLICAZIONI

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono regolati in conformità alla normativa vigente (Legge sul diritto d'autore - D.lgs. 633/1941 - e Codice di Proprietà Industriale - D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii), al [Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario](#) ed in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni. Resta fermo il diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore.

2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.
3. Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati - General Data Protection Regulation (GDPR).
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dallo stesso Regolamento. Per maggiori dettagli visionare il link [Protezione dati | UNIFI](#).

Art. 16 – PUBBLICITÀ

1. Il bando è pubblicato, sul sito web all'indirizzo [Dottorati di Ricerca ciclo XL](#).

Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. A tutti gli effetti del presente bando è individuata, quale Unità Organizzativa competente, l'Area Servizi alla Didattica – Unità di Progetto Dottorato di Ricerca, piazza San Marco 4, 50121 Firenze.
2. Informazioni e chiarimenti sulla presentazione della domanda possono essere rivolti all'indirizzo e-mail dottorato@unifi.it oppure telefonicamente ai seguenti numeri 055 2757 668 - 671 - 678 - 681 - 309 dal lunedì al venerdì, in orario 10:00-13:00 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,00.
3. La Responsabile del procedimento è Serena Fagotti.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli atti concorsuali sono pubblici, agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al [Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato](#) e alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
3. L'Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alle prove previste dal presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
4. L'uso, nel presente bando, del genere maschile non ha alcun carattere discriminatorio ma, inteso come genere neutro, risponde solo ad esigenze di più immediata comunicazione.

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci